

# RETTIFICHE

**Retifica della direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 396 del 30 dicembre 2006)

La direttiva 2006/121/CE va letta come segue:

## DIRETTIVA 2006/121/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006

**che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

Tenuto conto dell'adozione del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(3)</sup>, la direttiva 67/548/CEE <sup>(4)</sup> dovrebbe essere adattata e le sue norme relative alla notifica e alla valutazione dei rischi delle sostanze chimiche dovrebbero essere soppresse,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

### Articolo 1

La direttiva 67/548/CEE è modificata come segue:

- 1) all'articolo 1, paragrafo 1, sono soppresse le lettere a), b) e c);
- 2) all'articolo 2, paragrafo 1, sono soppresse le lettere c), d), f) e g);

<sup>(1)</sup> GU C 294 del 25.11.2005, pag. 38.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 17 novembre 2005 (GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 440), posizione comune del Consiglio del 27 giugno 2006 (GU C 276 E del 14.11.2006, pag. 252) e posizione del Parlamento europeo del 13 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU L 96 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1; rettificata nella GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3).

3) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

### Sperimentazione e valutazione delle proprietà delle sostanze

I test relativi alle sostanze realizzati nell'ambito della presente direttiva sono effettuati conformemente alle prescrizioni dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche <sup>(\*)</sup>.

<sup>(\*)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.»;

4) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari ad assicurare che le sostanze, in quanto tali o sotto forma di preparati, possano essere immesse sul mercato soltanto se sono state imballate ed etichettate a norma degli articoli da 22 a 25 della presente direttiva e dei criteri di cui all'allegato VI della presente direttiva e, per le sostanze registrate, in base alle informazioni ottenute mediante l'applicazione degli articoli 12 e 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo se trattasi di preparati per i quali altre direttive prevedono disposizioni specifiche.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si applicano fino al momento dell'inserimento della sostanza nell'allegato I o sino al momento in cui è adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 29, la decisione di non inserirla nello stesso allegato.»;